

ANFeA - Regolamento elettorale

Approvato dal Presidente giugno 2015, da approvare dall'Assemblea Generale dicembre 2015.
Testo modificato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

- Art. 1 Convocazione Assemblea elettorale
- Art. 2 Candidature
- Art. 3 Diritto di voto
- Art. 4 Modalità di votazione
- Art. 5 Votazione per via telematica o per delega sigillata
- Art. 6 Votazione diretta in Assemblea
- Art. 7 Scrutinio dei voti
- Art. 8 Proclamazione degli eletti
- Art. 9 Sostituzione degli eletti prima della scadenza

Art. 1 Convocazione Assemblea elettorale

1.1. L'assemblea dedicata alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali e/o per l'approvazione di modifiche di Statuto, Codice deontologico e Regolamenti, deve essere convocata con comunicazione ai Soci per via elettronica e pubblicazione sul sito, dal Presidente dell'ANFeA, su parere conforme del Consiglio Direttivo, con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo.

1.2. La convocazione deve indicare:

- a) le cariche sociali per le quali sono indette le votazione;
- b) le norme ANFeA da approvare o modificare
- c) la data e il luogo dell'Assemblea;
- d) il termine per la presentazione delle candidature;
- e) il periodo e le modalità per la votazione telematica;

1.3. Per le cariche elettive riguardanti i gruppi regionali o interregionali si rimanda ai rispettivi regolamenti.

Art. 2 Candidature per le Cariche sociali e Testi per le norme da approvare

2.1. Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci Ordinari in regola con la quota associativa al momento della candidatura.

2.2. Le candidature a tutte le cariche devono essere presentate, da singoli Soci o da gruppi di Soci, al Segretario almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'inizio della votazione. Il Segretario provvede a diffondere a tutti i soci entro una settimana dal ricevimento l'elenco dei candidati con i relativi programmi e l'eventuale elenco dei soci proponenti.

2.3. Per l'elezione dei componenti del Comitato di Valutazione e del Collegio dei Proviviri si deve tenere conto dei seguenti vincoli:

- a) almeno tre dei 4 componenti del Comitato di Valutazione devono avere la qualifica FPM. o FPJ (da non applicarsi per la prima costituzione del Comitato);
- b) i candidati al Collegio dei Proviviri devono essere iscritti all'Associazione da almeno 5 (cinque) anni (da non applicarsi durante i primi cinque anni di associazione).

2.4 Il testo e le modifiche delle norme poste in approvazione devono essere comunicati a tutti i soci almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'inizio della votazione, mediante pubblicazione sul sito ANFeA.

Art. 3 Diritto di voto

3.1. Hanno diritto di voto i Soci Onorari e i Soci Ordinari in regola con la quota associativa al momento della votazione.

Art. 4 Modalità di votazione

4.1. Per le elezioni dei componenti di ogni Organo si utilizzano schede elettorali o moduli telematici separati.

4.2. Per l'elezione del Presidente, del Comitato di Valutazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori si esprime un solo nome; per l'elezione del Comitato di Presidenza si esprimono fino a due nomi.

4.3. Il nome di un Socio non può comparire più di una volta sulla stessa scheda.

4.4. Sono eleggibili solo i Soci candidati con i criteri fissati nell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 **Votazione per via telematica o per delega sigillata**

5.1. Il CD costituisce al suo interno una Commissione di tre membri per il voto telematico con il compito di:

- a) verificare che la procedura adottata registri l'identità del votante, pur salvaguardando la segretezza del voto, e impedisca la ripetizione della votazione da parte dello stesso votante;
- b) consegnare al presidente del seggio elettorale, prima dell'apertura delle votazioni in Assemblea e in plichi chiusi, separati e riconoscibili dall'esterno, l'elenco dei soci che hanno utilizzato la votazione telematica e il risultato della medesima.

5.2. L'espressione di voto per via telematica comincia quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con la procedura pubblicizzata sul sito dell'Associazione atta a garantire la sicurezza e la riservatezza del voto, e termina prima dell'apertura delle votazioni in Assemblea.

5.3. La modalità di voto prescelta per ogni tornata di votazioni deve essere utilizzata per tutte le votazioni previste.

5.4. Il voto per delega sigillata si effettua esprimendo il proprio voto sulle schede scaricate dal sito, mettendo le schede con il voto in una busta bianca chiusa senza segni di riconoscimento e ponendo quest'ultima entro altra busta recante le generalità e la firma del socio. La busta chiusa deve essere consegnata direttamente al Presidente del seggio durante l'Assemblea da parte di un socio presente, che peraltro non può consegnarne più di tre.

Art. 6 **Votazione diretta in Assemblea**

6.1. L'Assemblea provvede alla costituzione di un seggio elettorale, composto di tre membri eletti a maggioranza relativa fra i Soci presenti aventi diritto di voto, con esclusione dei candidati e di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali.

6.2. Il Seggio provvede ad individuare al suo interno un presidente e un segretario incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni. Il Seggio funziona per un periodo prefissato durante lo svolgimento dell'Assemblea.

6.3 Il Presidente del seggio riceve dalla Commissione per il voto telematico l'elenco dei soci che hanno utilizzato la votazione telematica e il risultato della medesima in due buste chiuse. Prende visione dell'elenco prima dell'apertura delle operazioni di voto e lo trascrive sull'elenco degli aventi diritto di voto, ad evitare la ripetizione del voto. Conserva chiusa quella contenente il risultato telematico, che dovrà essere aperta solo alla chiusura delle votazioni.

6.4. Le schede presentate dai Soci che hanno votato per delega sigillata possono essere consegnate in busta chiusa al Presidente del Seggio fino alla chiusura delle votazioni. Di esse il presidente del seggio provvede a redigere apposito elenco e, dopo averle rese anonime separando le buste, inserisce nell'urna la busta contenente il voto.

Art. 7 **Scrutinio dei voti**

7.1. Alla chiusura delle votazioni tutte le schede vengono scrutinate.

7.2. Successivamente, il Presidente del seggio apre la busta con il risultato della votazione telematica, e aggiunge ai voti scrutinati quelli espressi per via telematica.

Art. 8 Proclamazione degli eletti

8.1. Concluse le operazioni elettorali, viene redatto apposito verbale e il presidente del Seggio proclama i risultati dell'elezione.

8.2. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 9 Sostituzione degli eletti prima della scadenza

9.1. Per tutte le cariche elettive, a eccezione del Presidente per il quale si rimanda all'art. 8 del Regolamento generale, in caso di cessazione per qualunque motivo prima della scadenza del mandato subentra il primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un numero di voti superiore al 10% dei votanti. In mancanza, vengono indette votazioni suppletive.

9.2. Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato.